

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 947)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

e col **Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 1973

Abolizione, in materia di forniture, delle discriminazioni dovute alla nazionalità nei confronti dei paesi membri della CEE

ONOREVOLI SENATORI. — In applicazione dell'articolo 33, punto 7, del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 che recita: « mediante direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo di abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data di entrata in vigore del presente trattato », la Commissione CEE ha emanato la Direttiva del 17 dicembre 1969 n. 70/32 che prescrive agli Stati membri di eliminare le discriminazioni, in rapporto alla

nazionalità, in materia di forniture allo Stato stesso, agli enti territoriali ed alle altre persone giuridiche di diritto pubblico.

Esaminata la legislazione nazionale in materia, cui è assoggettata l'Azienda delle ferrovie dello Stato, si è rilevato che gli articoli 33 e 34 della legge n. 429 del 7 luglio 1907 contengono norme discriminatorie a favore dell'industria nazionale.

Detti articoli, infatti, limitano la possibilità di concorso di imprese straniere alle forniture delle Ferrovie dello Stato sia per pro-

cedura (è prevista l'autorizzazione del Consiglio dei ministri), sia per condizioni (solo ove si dimostri che l'industria nazionale non possa rispondere adeguatamente), sia per criteri preferenziali a favore dell'industria nazionale.

Si presentano come discriminatorie anche alcune disposizioni, contenute in vari provvedimenti, le quali riservano quote di forniture delle Ferrovie dello Stato all'industria del Mezzogiorno, delle isole e di altri territori. A tali norme, peraltro, non si riferisce la citata Direttiva CEE n. 70/32, rientrando queste fra gli « aiuti » consentiti dall'articolo 92 punto 3 *a* del Trattato di Roma, aiuti che sono esclusi dalla Direttiva in esame in virtù dell'articolo 3 punto 1 *sub* 1) della Direttiva medesima.

Il trattamento preferenziale per i territori suddetti, infatti, ha lo scopo di dare incentivi agli stabilimenti industriali di zone del Paese economicamente depresse, favorendone la ripresa ed avviandole sulla strada della piena integrazione nell'ambito comunitario.

Pertanto, l'allegato disegno di legge che si propone all'approvazione, rendendo inapplicabili le norme discriminatorie esaminate nell'ambito della CEE, con la sola eccezione delle agevolazioni di cui si è detto, mentre provvede all'adeguamento della legislazione alla normativa comunitaria, tesa alla libera circolazione delle merci, nello stesso tempo tiene conto di particolari situazioni socio-economiche che richiedono ancora un trattamento protezionistico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme tendenti a favorire le industrie nazionali, contenute negli articoli 33 e 34 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni e integrazioni, come pure ogni altra norma tendente a favorire le imprese nazionali nei confronti di quelle straniere per quanto attiene le forniture dirette ed indirette all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non trovano applicazione nei confronti delle imprese degli Stati membri della Comunità economica europea.

Resta, tuttavia, salva l'applicabilità delle norme che prevedono riserve a favore degli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane, dell'Italia meridionale e insulare, del Lazio e del territorio di Trieste.